

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2013/2**
 Oggetto: **modificazione dello statuto della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MET - distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l."**
 Ufficio proponente: **UNITA OPERATIVA GABINETTO DEL SINDACO**
 Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**
 Proponente: **CLAUDIO PEDROTTI**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 25/06/2013**
 Firmatario: **AMBROSIO BERNARDO**
 Esito: **POSITIVO**
 Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 26/06/2013**
 Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
 Esito: **POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
allegatodeliberaCCxmodificastatutoCOMET-raffronto.pdf	firmato	26/06/2013 09:56:50	BORTOLUSSI MICHELE		
TESTOCON.rtf	firmato	26/06/2013 09:53:13	BORTOLUSSI MICHELE		
COPERTINAPROPOSTE.rtf		18/06/2013 12:38:49	BOTTERI FABIOLA		

OGGETTO: MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE MISTO PUBBLICO E PRIVATO DENOMINATA "CO.MET – DISTRETTO DELLA COMPONENTISTICA E DELLA TERMOELETTROMECCANICA S.C.R.L."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- ❖ con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 12 marzo 2007 è stata decisa l'adesione dell'Amministrazione comunale alla società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MEC – distretto della componentistica e della meccanica s.c.r.l.", così come individuata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 3001 del 7 dicembre 2006;
- ❖ con deliberazione consiliare n. 40 del 22 giugno 2009, regolarmente esecutiva, è stata autorizzato il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Pordenone in diverse società, tra cui "CO.MEC – distretto della componentistica e della meccanica s.c.r.l.";
- ❖ il Comune di Pordenone detiene attualmente il 3,43% del capitale sociale;

Vista la nota pervenuta il 28 maggio 2013 con la quale la società comunicava che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 aprile 2013, ha dato mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei soci in sede straordinaria per discutere e deliberare l'adeguamento dello statuto alle prescrizioni previste dalla vigente normativa ed invitava i soci pubblici a attivare le procedure connesse con l'iter di approvazione delle modifiche statutarie dai loro organi competenti;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'esame delle modifiche dello statuto della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MET – distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l.".secondo il testo proposto, che nell'allegato A) è posto a confronto con quello vigente e che riguardano i seguenti articoli:

➤ art. 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

✓ 1^a capoverso:

nell'ottica del contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica è prevista, secondo quanto indicato sia dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) sia dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 (in particolare dall'art. 6, comma 5), una semplificazione nella composizione dei consigli di amministrazione delle società alle quali partecipano Enti locali, le parole "....nove..." sono sostituite con "....cinque..."

✓ dopo il 5^a comma viene prevista la possibilità, nei limiti della compatibilità, della disciplina normativa relativa alla nomina e composizione dei CdA relativamente la parità di accesso nelle società a controllo pubblico, il seguente comma: *"Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di Amministrazione nelle società consortili a responsabilità limitata, nonché nei limiti della compatibilità, alla disciplina normativa relativa alla nomina e composizione degli organi di amministrazione contemplata nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della Legge 12 luglio 2011, n. 120."*

➤ art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

in base alla nuova disciplina prevista in materia dall'art.14 della legge 12 novembre 2011 n.183 nonché della Legge 4 aprile 2012 n.35 (legge di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5) ove è prevista l'ammissibilità di un organo di controllo monocratico che può, altresì, svolgere anche la funzione di revisore legale dei conti anche al fine di conseguire un maggiore contenimento dei costi ed una sensibile semplificazione procedurale all'interno delle dinamiche societarie, l'intero articolo viene così riformulato:

"Anche nei casi in cui non sia necessario per legge, la società può essere dotata di un Organo di controllo interno e di un Revisore o unicamente di un Organo di controllo interno o unicamente di un Revisore sulla base di una decisione adottata dai soci.

L'Organo di controllo interno può essere costituito in forma monocratica o collegiale sulla base di una decisione adottata dai soci.

In caso di nomina di un Organo di controllo interno in forma collegiale questo si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

All'Organo di controllo interno spettano i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del C.C. e con decisione dei soci potrà ad esso essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Al Revisore spettano i poteri derivanti per esercitare la revisione legale dei conti.

Organo di controllo interno e Revisore durano in carica per un triennio e possono essere nominati nuovamente.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di controllo e revisione legale dei conti nelle società consortili a responsabilità limitata, nonché, nei limiti della compatibilità, alla disciplina normativa relativa alla nomina e composizione degli organi di controllo contemplata nel D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 attuativo della Legge 12 luglio 2011 n. 120."

Viene altresì tenuto conto, nei limiti della compatibilità, alla disciplina normativa relativa alla nomina e composizione degli organi di controllo di quanto previsto nel D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 attuativo della Legge 12 luglio 2011 n. 120 relativamente la parità di accesso nelle società a controllo pubblico.

- **art. 27 – COLLEGIO SINDACALE**
l'intero articolo viene abrogato in considerazione della riformulazione del precedente art. 26
- **art. 28 – REVISORI**
l'intero articolo viene abrogato in considerazione della riformulazione del precedente art. 26
- successiva rinumerazione dei restanti 5 articoli (da 27 a 31 anziché da 29 a 33)

Ritenuto di approvare le sopra riportate proposte di modifica, in coerenza con la vigente normativa, dello statuto della società "CO.MET – distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l.";

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 345 del 30 dicembre 2011 è stata approvata la distribuzione delle funzioni e delle competenze di ciascun Settore;
- con successiva deliberazione Giunta comunale n. 88 del 3 maggio 2013 è stata approvata l'attuale struttura organizzativa dell'Ente;
- con determinazione n. 2012/1000/1, n. cron. 1725 in data 28 giugno 2012 al dipendente sig. Bernardo Ambrosio è stato confermato l'incarico di posizione organizzativa dell'unità operativa complessa "Gabinetto del Sindaco" fino all'adozione di nuovi provvedimenti, comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine consentire l'approvazione del nuovo statuto da parte del competente organo della società consortile a responsabilità limitata nei termini dello stesso individuati;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con votazione

DELIBERA

- 1) di approvare nel testo risultante dall'allegato documento, sotto la colonna indicata come "nuovo testo proposto" lo schema del nuovo statuto le modifiche dello statuto della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MET – distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l." della quale il Comune di Pordenone detiene il 3,43% del capitale sociale, così come riassunte in premessa;
- 2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare nell'assemblea straordinaria della società e di approvare in quella sede le modificazioni statutarie di che trattasi, autorizzandolo, altresì, ad apportare al testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali finalizzate all'emendamento di eventuali errori e alla comune definizione dell'atto;

- 3) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, al fine di consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell'Assemblea della società consortile a responsabilità limitata nei termini dello stesso individuati.

Allegato A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p>DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 1 Denominazione</u></p> <p>È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., della Legge n. 317/1991, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4/2005, l'Agenzia per lo sviluppo del Distretto della componentistica e termoelettromeccanica, società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato, denominata "COMET s.c.r.l.". La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 2 Oggetto sociale</u></p> <p>La società consortile ha come oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura di ogni progetto in conformità alla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, art. 6, in armonia con le linee di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia, la società persegue le finalità di cui al presente articolo svolgendo i compiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali; - verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali; - svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo; - adotta il programma di sviluppo e cura il controllo del successivo stato di attuazione; - è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità; - cura e promuove l'immagine ed il marchio di qualità del distretto; - eroga servizi che saranno individuati su indirizzo del Consiglio di Amministrazione; - promuove la capacità di innovazione delle imprese anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; - promuove il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali; - promuove la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo; - promuove la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l'evoluzione 	<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p>DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 1 Denominazione</u></p> <p>È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., della Legge n. 317/1991, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4/2005, l'Agenzia per lo sviluppo del Distretto della componentistica e termoelettromeccanica, società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato, denominata "COMET s.c.r.l.". La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 2 Oggetto sociale</u></p> <p>La società consortile ha come oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura di ogni progetto in conformità alla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, art. 6, in armonia con le linee di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia, la società persegue le finalità di cui al presente articolo svolgendo i compiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali; - verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali; - svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo; - adotta il programma di sviluppo e cura il controllo del successivo stato di attuazione; - è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità; - cura e promuove l'immagine ed il marchio di qualità del distretto; - eroga servizi che saranno individuati su indirizzo del Consiglio di Amministrazione; - promuove la capacità di innovazione delle imprese anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; - promuove il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali; - promuove la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo; - promuove la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l'evoluzione

competitiva delle imprese nel distretto;
- promuove lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione-formazione mirata ed il miglioramento della sicurezza nel lavoro e della qualità della vita nei contesti del distretto;
- promuove il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni che già operano nel territorio, promuove l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati; promuove il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di opere di sistemi infrastrutturali ed impiantistici.

Nel proseguire lo scopo di stimolare l'attività innovativa dei soggetti che compongono il distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese, l'Agenzia si configura quale "polo di innovazione" del distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, Sviluppo ed Innovazione (Comunicazione della Commissione 2006/C 323/1).

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese consorziate. Inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 3 Sede

La società ha sede in Pordenone, presso la sede del "POLO TECNOLOGICO DI

competitiva delle imprese nel distretto;
- promuove lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione-formazione mirata ed il miglioramento della sicurezza nel lavoro e della qualità della vita nei contesti del distretto;
- promuove il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni che già operano nel territorio, promuove l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati; promuove il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di opere di sistemi infrastrutturali ed impiantistici.

Nel proseguire lo scopo di stimolare l'attività innovativa dei soggetti che compongono il distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese, l'Agenzia si configura quale "polo di innovazione" del distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, Sviluppo ed Innovazione (Comunicazione della Commissione 2006/C 323/1).

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese consorziate. Inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 3 Sede

La società ha sede in Pordenone, presso la sede del "POLO TECNOLOGICO DI

PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese, ed in mancanza dell'indicazione si fa riferimento alla sede sociale; è onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

Art. 4 Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

SOCI

Art. 5 Categorie di Soci

Sono previste le figure dei soci fondatori e dei soci ordinari.

Art. 6 Soci Fondatori

Sono soci fondatori le società pubbliche o private, i consorzi, le associazioni, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, gli organismi di diritto pubblico indicati nell'atto costitutivo della società consortile.

Art. 7 Soci Ordinari

Possono entrare a far parte della società come soci ordinari:

- i) le imprese appartenenti al settore della meccanica, della componentistica e della termoelettromeccanica aventi la sede sociale o un'unità locale nei Comuni di Aviano, Azzano Decimo, Bertolo, Budoia, Casarsa della Delizia, Castions di Strada, Chions, Codroipo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pordenone, Rivignano, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo e Zoppola;
- ii) le Province di Pordenone e di Udine;
- iii) i Comuni del Distretto;
- iv) le C.C.I.A.A. di Pordenone e di Udine;
- v) i Consorzi ed Enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 1999 compresi nell'area distrettuale;
- vi) le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali,
- vii) le associazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli

PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese, ed in mancanza dell'indicazione si fa riferimento alla sede sociale; è onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

Art. 4 Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

SOCI

Art. 5 Categorie di Soci

Sono previste le figure dei soci fondatori e dei soci ordinari.

Art. 6 Soci Fondatori

Sono soci fondatori le società pubbliche o private, i consorzi, le associazioni, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, gli organismi di diritto pubblico indicati nell'atto costitutivo della società consortile.

Art. 7 Soci Ordinari

Possono entrare a far parte della società come soci ordinari:

- i) le imprese appartenenti al settore della meccanica, della componentistica e della termoelettromeccanica aventi la sede sociale o un'unità locale nei Comuni di Aviano, Azzano Decimo, Bertolo, Budoia, Casarsa della Delizia, Castions di Strada, Chions, Codroipo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pordenone, Rivignano, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo e Zoppola;
- ii) le Province di Pordenone e di Udine;
- iii) i Comuni del Distretto;
- iv) le C.C.I.A.A. di Pordenone e di Udine;
- v) i Consorzi ed Enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 1999 compresi nell'area distrettuale;
- vi) le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali
- vii) le associazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli

Enti ed i consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto industriale.

viii) Le società bancarie, finanziarie, le fondazioni e federazioni bancarie;

ix) Le università, gli istituti scolastici e gli altri istituti di ricerca.

Le condizioni di adesione alla società e le relative modalità verranno prestabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Ingresso nuovi soci

Le condizioni di adesione alla società sono quelle stabilite all'art. 3 della L.R. 27/1999 come sostituito dall'art. 15 della L.R. 4/2005.

Chi intende diventare socio, nel chiedere di poter sottoscrivere una partecipazione al capitale sociale, deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di accettare il rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione come indicato al precedente art. 7.

Sulla domanda dell'aspirante socio il Consiglio di Amministrazione delibera, insindacabilmente a maggioranza semplice nella prima riunione utile e ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti.

In caso di accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione provvederà annualmente a convocare l'Assemblea Straordinaria per l'aumento di Capitale Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica nel più breve tempo possibile all'interessato, il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'aumento di capitale.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 9 Recesso del socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ex articolo 2481-bis c.c.;
- i. la proroga del termine di durata della società;
- l. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

Enti ed i consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto industriale.

viii) Le società bancarie, finanziarie, le fondazioni e federazioni bancarie;

ix) Le università, gli istituti scolastici e gli altri istituti di ricerca.

Le condizioni di adesione alla società e le relative modalità verranno prestabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Ingresso nuovi soci

Le condizioni di adesione alla società sono quelle stabilite all'art. 3 della L.R. 27/1999 come sostituito dall'art. 15 della L.R. 4/2005.

Chi intende diventare socio, nel chiedere di poter sottoscrivere una partecipazione al capitale sociale, deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di accettare il rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione come indicato al precedente art. 7.

Sulla domanda dell'aspirante socio il Consiglio di Amministrazione delibera, insindacabilmente a maggioranza semplice nella prima riunione utile e ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti.

In caso di accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione provvederà annualmente a convocare l'Assemblea Straordinaria per l'aumento di Capitale Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica nel più breve tempo possibile all'interessato, il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'aumento di capitale.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 9 Recesso del socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ex articolo 2481-bis c.c.;
- i. la proroga del termine di durata della società;
- l. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 9 bis Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate nella misura e con le modalità di cui all'art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 10 Esclusione del socio.

Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione un socio può essere escluso dalla società consortile.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 9 bis Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate nella misura e con le modalità di cui all'art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 10 Esclusione del socio.

Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione un socio può essere escluso dalla società consortile.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle

obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta all'Organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvivono successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni, con le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 11 del presente statuto per quanto applicabili.

Art. 11 Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 9bis le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla ricezione da parte della società della comunicazione di recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta all'Organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvivono successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni, con le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 11 del presente statuto per quanto applicabili.

Art. 11 Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 9bis le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla ricezione da parte della società della comunicazione di recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

CAPITALE SOCIALE

Art. 12 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 146.000,00(centoquarantaseimila), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.; le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il valore nominale di ciascuna partecipazione non può essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille) ed il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

La partecipazione dei soci al capitale dovrà garantire una reale rappresentatività degli attori operanti nel distretto nel rispetto dei principi di equilibrio e di equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale come stabilito dall'art. 2 comma 2 L.R. 27/1999

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 C.C..

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio della società consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale conferito dai soci;
- b) da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui al successivo art. 14;
- c) da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

Art. 14 Finanziamento dell'attività

Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui a carico dei soci consorziati secondo quanto previsto al successivo art. 15;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

Art. 15 Contributi soci

Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci potranno essere chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della società consortile secondo le modalità ed entità stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.

CAPITALE SOCIALE

Art. 12 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 146.000,00(centoquarantaseimila), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.; le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il valore nominale di ciascuna partecipazione non può essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille) ed il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

La partecipazione dei soci al capitale dovrà garantire una reale rappresentatività degli attori operanti nel distretto nel rispetto dei principi di equilibrio e di equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale come stabilito dall'art. 2 comma 2 L.R. 27/1999

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 C.C..

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio della società consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale conferito dai soci;
- b) da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui al successivo art. 14;
- c) da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

Art. 14 Finanziamento dell'attività

Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui a carico dei soci consorziati secondo quanto previsto al successivo art. 15;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

Art. 15 Contributi soci

Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci potranno essere chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della società consortile secondo le modalità ed entità stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16 Organi Sociali

Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

Art. 17 Poteri dell'Assemblea

Spetta all'assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori e determinare l'entità dell'eventuale gettone di presenza;
- c) nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione qualora la nomina non venga demandata al Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- e) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- f) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- g) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un conto economico previsionale.

Art. 18 Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica e la P.E.C., al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16 Organi Sociali

Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

Art. 17 Poteri dell'Assemblea

Spetta all'assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori e determinare l'entità dell'eventuale gettone di presenza;
- c) nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione qualora la nomina non venga demandata al Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- e) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- f) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- g) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un conto economico previsionale.

Art. 18 Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal registro delle imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica e la P.E.C., al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente

costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax, via posta elettronica o P.E.C. con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centoottanta 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 19 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento

costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax, via posta elettronica o P.E.C. con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centoottanta 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 19 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento

anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss.

Art. 20 Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel registro delle imprese alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi annui.

Art. 21 Deleghe

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 18 lettera d).

Art. 22 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di ~~seve~~ membri nominati dall'assemblea che ne stabilisce il numero. Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.

L'organo amministrativo resta in carica tre esercizi.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss.

Art. 20 Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel registro delle imprese alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi annui.

Art. 21 Deleghe

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 18 lettera d).

Art. 22 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea che ne stabilisce il numero. Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.

L'organo amministrativo resta in carica tre esercizi.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di Amministrazione nelle società consortili a responsabilità limitata, nonché nei limiti della compatibilità, alla disciplina normativa relativa alla nomina e composizione degli organi di

<p>Gli amministratori possono nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.</p>	<p>amministrazione contemplata nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della Legge 12 luglio 2011, n. 120.</p>
<p>Agli amministratori potrà essere assegnato un gettone di presenza, la cui entità verrà determinata dall'assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.</p>	<p>Agli amministratori potrà essere assegnato un gettone di presenza, la cui entità verrà determinata dall'assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.</p>
<p><u>Art. 23 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</u></p>	<p><u>Art. 23 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</u></p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalle seguenti norme:</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalle seguenti norme:</p>
<p>a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente che esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;</p> <p>b) il Consiglio si riunisce in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge;</p> <p>c) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, da spedire almeno 2 (due) giorni prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax, posta elettronica o P.E.C., al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;</p> <p>d) in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;</p> <p>e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>f) Per validità delle deliberazioni del Consiglio di</p>	<p>a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente che esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;</p> <p>b) il Consiglio si riunisce in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge;</p> <p>c) il Consiglio é convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, da spedire almeno 2 (due) giorni prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax, posta elettronica o P.E.C., al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;</p> <p>d) in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;</p> <p>e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>f) Per validità delle deliberazioni del Consiglio di</p>

Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza, del consigliere più anziano

g) Alle riunioni di Consiglio potrà partecipare con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

h) Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme a presidente.

Art. 24 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento della società consortile e per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2

In particolare:

- a) delibera sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- b) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge;
- c) propone all'assemblea il piano pluriennale di attività;
- d) approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile nonché l'attuazione di specifiche e straordinarie iniziative;
- e) provvede all'assunzione di personale e ne determina il trattamento normativo ed economico;
- f) costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;
- g) conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini secondo le direttive del programma generale approvato dall'assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi;
- h) stabilisce l'entità del contributo dovuto per i servizi specifici eseguiti per conto degli aderenti;
- i) cura, con più ampi poteri, la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile;
- j) propone all'assemblea, anno per anno, l'entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile.

Art. 25 Presidente

Il presidente è il legale rappresentante della società consortile anche in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere adottate e firma gli atti della società consortile.

In caso di assenza, impedimento o "vacatio", il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza, del consigliere più anziano

g) Alle riunioni di Consiglio potrà partecipare con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

h) Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme a presidente.

Art. 24 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento della società consortile e per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2

In particolare:

- a) delibera sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- b) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge;
- c) propone all'assemblea il piano pluriennale di attività;
- d) approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile nonché l'attuazione di specifiche e straordinarie iniziative;
- e) provvede all'assunzione di personale e ne determina il trattamento normativo ed economico;
- f) costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;
- g) conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini secondo le direttive del programma generale approvato dall'assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi;
- h) stabilisce l'entità del contributo dovuto per i servizi specifici eseguiti per conto degli aderenti;
- i) cura, con più ampi poteri, la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile;
- j) propone all'assemblea, anno per anno, l'entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile.

Art. 25 Presidente

Il presidente è il legale rappresentante della società consortile anche in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere adottate e firma gli atti della società consortile.

In caso di assenza, impedimento o "vacatio", il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, e gli amministratori delegati, hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.

La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al vice presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.

In tale caso la firma del vice presidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o "vacatio" del presidente.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 26 Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci nominano il Collegio Sindacale o un revisore.

Art. 27 Collegio Sindacale

~~Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.~~

~~Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.~~

~~In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.~~

~~In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.~~

~~Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ. ed inoltre esercita il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2408 C.C.~~

~~La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio in base alle tariffe professionali.~~

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, e gli amministratori delegati, hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.

La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al vice presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.

In tale caso la firma del vice presidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o "vacatio" del presidente.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 26 Organo di controllo e revisione legale dei conti

Anche nei casi in cui non sia necessario per legge, la società può essere dotata di un Organo di controllo interno e di un Revisore o unicamente di un Organo di controllo interno o unicamente di un Revisore sulla base di una decisione adottata dai soci.

L'Organo di controllo interno può essere costituito in forma monocratica o collegiale sulla base di una decisione adottata dai soci.

In caso di nomina di un Organo di controllo interno in forma collegiale questo si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

All'Organo di controllo interno spettano i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del C.C. e con decisione dei soci potrà ad esso essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Al Revisore spettano i poteri derivanti per esercitare la revisione legale dei conti.

Organo di controllo interno e Revisore durano in carica per un triennio e possono essere nominati nuovamente.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di controllo e revisione legale dei conti nelle società consortili a responsabilità limitata, nonché, nei limiti della compatibilità, alla disciplina normativa relativa alla nomina e composizione degli organi di controllo contemplata nel D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 attuativo della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Art. 28 Revisori

~~In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 C.C., il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.~~

~~Il revisore svolge le funzioni di revisore legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2010.~~

~~Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.~~

~~L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.~~

~~L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.~~

~~Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 14 D.Lgs. 39/2010.~~

Art. 29 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 30 Scioglimento e liquidazione

Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e compensi e le modalità della liquidazione a norma di legge.

Art. 31 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente

Art. 27 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione

Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e compensi e le modalità della liquidazione a norma di legge.

Art. 29 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente

del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 32 Regolamento

L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento- e sue eventuali modifiche – per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

Art. 33 Disposizioni finali

Per quanto non riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, alle leggi sulle società consortili ed alla normativa riguardante le società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 30 Regolamento

L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento- e sue eventuali modifiche – per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

Art. 31 Disposizioni finali

Per quanto non riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, alle leggi sulle società consortili ed alla normativa riguardante le società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

